



Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Il Responsabile

Divisione Passeggeri Regionale
Francesco Cioffi

Divisione Passeggeri N/I
Gianfranco Battisti

Divisione Cargo
Mario Castaldo

Direzione Tecnica
Donato Carillo

Direzione Amministrazione Finanza e Controllo
Enrico Grigliatti

Direzione Pianificazione Strategica
Ernesto Sicilia

Direzione Sistemi Informativi
Danilo Gismondi

Direzione Acquisti
Luciana Perfetti

Direzione Affari Legali e Societari
Elisabetta Scosceria

Direzione Pianificazione Industriale
Valerio Giovine

Direzione Logistica Industriale
Daniela Chiappini

Direzione Audit
Alessandra Vari

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento
di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 1.654.464.000,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma -
Cod. Fisc. e P. Iva 05405151003 - R.F.A. 0883047





Relazioni Istituzionali
Alberto Sebastiano Scattone

Protezione Aziendale
Attilio Ingravalle

e p.c. Amministratore Delegato
Ing. Vincenzo Soprano

Direzione Risorse Umane e Organizzazione

Relazioni Industriali, Costo Lavoro e Gestione
del Personale
Marco Pagani

Organizzazione Sviluppo e Formazione
Claudio Guaitoli

Sistema Integrato Gestione Sicurezza e Qualità
Martino Antonio Rizzo

Amministrazione e Servizi al Personale
Pietro Vicino

Oggetto: Chiarimenti operativi per il personale mobile su disposizioni Attuative del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie e del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.07.2012

In applicazione ed in coerenza con quanto previsto nel nuovo CCNL Mobilità Attività Ferroviarie e nel Contratto Aziendale di Gruppo FS, si riportano di seguito alcuni chiarimenti relativi ai punti 2 e 3 delle disposizioni emanate in data 07 agosto 2012.



2.4 Riposi Settimanali Qualitativi/Quantitativi (Art. 13 2.4.3 - 2.7 e 2.8.4 CA GFS)

I Riposi Settimanali Qualitativi/Quantitativi sono programmati nei turni con visibilità fino al 3° mese.

Nel caso di richiesta di assenza nei 3 mesi di visibilità del turno già consegnato, i riposi settimanali di qualità già programmati a 48 ore, ove previsti in SP2, o a 60 ore nel periodo di assenza richiesto si intendono goduti. Nel caso dei riposi di qualità a 60 ore, la contabilizzazione delle giornate di ferie terrà conto delle 60 ore di riposo.

Nei periodi di assenza richiesti oltre il 3° mese di visibilità dei turni e nel periodo di ferie turnificate previsto dal CCNL non possono essere programmati riposi settimanali di qualità.

2.9 Ripresa del servizio dopo un periodo di malattia/infortunio (Art. 32 CCNL MAF)

Si conferma che la ripresa del servizio dopo l'assenza per malattia/infortunio è di norma prevista alle ore 8:00 del giorno di rientro dalla malattia/infortunio. La società può comunque richiedere al lavoratore, per esigenze di produzione, la ripresa del servizio tra le ore 0:01 e le 8:00, ed è facoltà del lavoratore anticipare la ripresa del turno.

2.14 Pause

Le pause sono elemento esclusivo di programmazione; devono essere programmate oltre la prima ora di servizio e, se la prestazione supera le 8 ore, entro l'inizio dell'ultima ora prima del termine della prestazione.

Per effetto della perturbazione del traffico o per eventi eccezionali, in gestione, si potrà prevederne l'opportuna ricollocazione al fine di non provocare ritardo ai treni.

Si conferma che la pausa deve intendersi fruita ogni qualvolta il personale non è nell'esercizio delle proprie specifiche funzioni.

2.16 Periodi di disponibilità in turno

Si conferma quanto previsto al punto "Periodi di disponibilità" dell'accordo nazionale del 20.5.2011.

A livello di UP è possibile contrattare l'elevazione del numero massimo di 6 giornate di disponibilità per mese e, in tali casi, le durate dei riposi settimanali programmati nei periodi di disponibilità concordati saranno quelle previste nelle singole "sezioni specifiche" al punto 2.7 dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.



Per il personale mobile che richieda di rimanere senza turno assegnato, saranno previsti turni di disponibilità che prevederanno comunque l'attribuzione dei riposi settimanali di qualità nonché il godimento su base annua delle ore complessive di riposo settimanale, secondo quanto previsto nelle singole "sezioni specifiche" al punto 2.7 dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.

2.17 Programmazione delle ferie

Al personale verrà garantita, di norma, la concessione delle ferie e/o delle "desiderate di utilizzazione" richieste almeno 15 giorni prima dell'attivazione del nuovo turno di lavoro, secondo quanto previsto dalla procedura di cui al punto 2.8.4 dell'art. 13 del Contratto Aziendale di Gruppo FS.

2.18 Termine del servizio

Nel corso di un periodo di lavoro giornaliero il personale mobile ha facoltà di lasciare il servizio nei limiti stabiliti per ogni sezione specifica.

Le aziende, in tali casi, si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che il lavoratore, nei termini sotto indicati possa comunque raggiungere la località di fruizione del riposo giornaliero:

- per i servizi SP1, SP2 ed SP3, entro due ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e, comunque, non oltre 1 ora rispetto alla durata massima programmabile del periodo di lavoro giornaliero che sta effettuando;
- per i servizi SM, entro tre ore oltre il termine programmato del periodo di lavoro giornaliero e comunque non oltre i limiti fissati al punto 2.7.D.6 dell'art. 28 del CCNL Mobilità/Area AF. Tali previsioni, con i limiti fissati al presente alinea, si applicano anche al PPT.

3. Pasti aziendali (Art. 51 CCNL MAF)

3.1 Il personale che effettua una prestazione lavorativa superiore alle 6 ore acquisisce il diritto alla fruizione del pasto. Per il personale mobile la fruizione è riconosciuta se la prestazione lavorativa resa è almeno pari a 6 ore.

3.2 Al personale mobile il cui periodo di lavoro giornaliero programmato impegni per più di due ore una delle fasce orarie 11:00 – 15:00 o 18:00 – 22:00, sarà riconosciuta la fruizione del pasto anche se la prestazione effettuata è inferiore alle 6 ore.

3.3 Al personale mobile il cui periodo di lavoro giornaliero programmato con servizi A/R sia superiore alle 8 ore ed impegni per più di due ore entrambe le fasce



orarie 11:00 – 15:00 e 18:00 – 22:00 sarà riconosciuta la fruizione di due pasti giornalieri.

La pausa per la refezione sarà programmata nei turni di servizio qualora in precedenza o a seguito del periodo di lavoro giornaliero non rimangano almeno 30 minuti nelle fasce orarie 11:00 – 15:00 o 18:00 – 22:00.

- 3.4** Nei casi in cui la località di fruizione del pasto sia sprovvista di mensa o di esercizi convenzionati, al personale sarà rilasciato un ticket per la fruizione del pasto, ai sensi dell'art. 51, punto 6, 2° capoverso del CCNL Mobilità/Area AF e dell'art. 18, punto 1 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012.
- 3.5** Restano confermate le modalità che ammettono la possibilità di consumare il pasto aziendale con il riconoscimento del rimborso a piè di lista entro il limite massimo giornaliero di € 15,00, secondo le procedure in essere, nei seguenti casi:
- località sprovviste di mense aziendali e nelle quali risulta presente un solo servizio sostitutivo (locale convenzionato), nelle giornate di chiusura dello stesso (per riposo settimanale, festività, etc.)
 - località sprovviste di servizio sostitutivo e nelle quali risulta presente servizio di mensa aziendale, nelle giornate di chiusura dello stesso (per riposo settimanale, festività, etc.)
 - eventuali ulteriori criticità dovute a situazioni eccezionali (p.e. ritardo treno, interruzioni, richiesta riserva, etc.) che possano pregiudicare la regolarità del servizio, valutate tutte le possibili alternative tecniche d'esercizio, previa autorizzazione del proprio responsabile diretto (Responsabile Impianto, Responsabile Produzione o Ufficio Distribuzione). Dell'autorizzazione ricevuta dovrà farsi specifico riferimento nella richiesta di rimborso.

Sono confermate le indicazioni fornite ai punti 2.7, 2.8, 2.11, 2.12 e 2.13 della precedente nota del 07.8.2012.

Si conferma che le prestazioni previste ai punti 2.12 e 2.13 della precedente nota del 07.8.2012 individuate nel turno programmato come INTERVALLO o INTERVALLO TECNICO dovranno essere concordate con il lavoratore.



Tutte le altre indicazioni riportate nel punto 2 della precedente nota del 07.8.2012 e non ricomprese nella presente sono già regolate in modo esaustivo nel CCNL della Mobilità/Area AF e nel Contratto Aziendale di Gruppo FS del 20.7.2012, ai quali si rimanda.

Le presenti disposizioni saranno recepite nei turni di lavoro assegnati nei tempi tecnici necessari.

Luciano Stocchi